



Bilancio di previsione 2022 - 2024. Nota integrativa

1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;*
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;*
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;*
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;*
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.*

2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Le principali entrate non sono previste in importi diversi rispetto al bilancio precedente. In particolare:

- la previsione del gettito IMU e dell'addizionale IRPeF previste al livello del gettito prodotto nel 2019
- la tassa rifiuti (TARI) è prevista nello stesso importo del 2021, in attesa delle novità normative allo studio del Governo
- la conferma delle previsioni di entrate per sanzioni stradali al livello del gettito 2019, mentre per oneri di urbanizzazione non si prevedono almeno inizialmente introiti significativi.
- la conferma delle tariffe per i servizi a domanda individuale

Sulla base delle disposizioni previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria sono stati trasferiti fondi statali che consentono di colmare eventuali minori introiti rispetto a quelli registrati nell'anno 2019.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

Riguardo al primo aspetto, le spese finanziate a bilancio nella programmazione triennale rispecchiano i valori già presenti nel precedente esercizio.

La spesa del personale è prevista in aumento per via dell'incremento contrattuale, stimato pari al 7%.

Vi è una diminuzione degli oneri dell'indebitamento negli esercizi 2023 e seguenti per la conclusione dell'ammortamento di alcuni mutui.

Nella programmazione triennale non sono previsti investimenti finanziati da mutui. Anche per gli anni successivi si ritiene di poter finanziare gli interventi previsti senza ricorrere a nuovi mutui passivi, avendo accesso a finanziamenti statali e regionali.

Gli accantonamenti riguardano esclusivamente quelli obbligatori: il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo di riserva.

Il fondo di riserva, sia di competenza che di cassa, rientra nei limiti di legge.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è conteggiato secondo il metodo della media quinquennale semplice. Gli importi relativi ai tre anni compresi nel bilancio di previsione sono i seguenti:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
importo minimo	98.744,70	98.744,70	98.744,70
importo effettivo	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Non sono state considerate nel conteggio del fondo i tributi accertati per cassa, quali IMU e addizionale IRPeF, il fondo di solidarietà comunale e gli introiti dei servizi a domanda individuale, a loro volta accertati per cassa. Sostanzialmente le tipologie di entrata per le quali è calcolato il FCDE sono la tassa rifiuti e le sanzioni per violazione del Codice della Strada.

3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) gli eventi calamitosi,*
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) gli investimenti diretti,*
- f) i contributi agli investimenti.*

Per quanto precede sono presenti a bilancio le seguenti ENTRATE non ricorrenti

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
condoni	0,00	0,00	0,00
gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
entrate per eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
alienazione di immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00
contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione	858.875,87 160.000,00	5.000,00	0,00

Le SPESE considerate non ricorrenti secondo la normativa contabile sono le seguenti

	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazioni elettorali o referendarie locali	0,00	0,00	0,00
ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00
sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00	0,00	0,00
investimenti diretti	1.189.875,77	5.000,00	0,00
contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00

4 Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esemplicazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario;:

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli di cassa."¹;

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Nel bilancio di previsione 2022 non si utilizzano fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione.

5. L'elenco degli investimenti è contenuto nel Documento Unico di Programmazione. Non si prevede alcun finanziamento con ricorso all'indebitamento.
- 6 Nel bilancio di previsione finanziario iniziale gli stanziamenti di spesa a titolo di fondo pluriennale vincolato riguardano unicamente le risorse stanziare per la contrattazione collettiva decentrata.

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

- 7 Non sussistono garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- 8 Non vi sono in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
9. Gli enti strumentali e le società partecipate dal Comune sono elencati nel Documento Unico di Programmazione. I relativi bilanci sono pubblicati sui rispettivi siti Internet istituzionali.